

AGEVOLAZIONI

La “sanatoria” del credito d’imposta R&S nel Decreto Fiscale

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con comunicato stampa n. 41 del 15 ottobre, il **Consiglio dei Ministri** ha annunciato l’approvazione del Decreto Fiscale, contenente, fra gli altri, “*alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura*”.

Il testo approvato dal CdM prevede, all’**articolo 5, commi da 7 a 12**, una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

L’ambito applicativo della “sanatoria R&S” è circoscritto a fattispecie caratterizzate da **condotte in buona fede dei contribuenti**, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili:

- **soggetti che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;**
- **soggetti che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera** (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’[articolo 1, comma 72, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) ovvero **attribuendo rilevanza a spese relative alle attività di R&S svolte in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;**
- **soggetti che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili** (violazione dei principi di inerzia e congruità) **e di determinazione della media storica 2012-2014.**

Al contrario, l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo risulta **precluso alle fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente**, attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti e ai casi in cui **non sia stata prodotta adeguata**

documentazione atta a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese.

Qualora l'indebita compensazione del credito R&S sia già stata constatata dall'Ente accertatore occorre distinguere, con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale:

- i casi di credito R&S oggetto di contestazione con **atto di recupero o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi**, situazione in cui è precluso l'accesso alla procedura;
- i casi di violazioni constatate con atto istruttorio oppure di contestazioni con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi **non ancora divenuti definitivi**, situazioni in cui **il contribuente può accedere alla procedura per l'intero importo oggetto di recupero, accertamento, constatazione con impossibilità di rateazione**.

La condotta fraudolenta può essere sempre accertata dagli Uffici delle Entrate a “sanatoria” avviata, con conseguente decadenza dalla stessa.

La “procedura di riversamento spontaneo” delineata è subordinata all’**invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022** (secondo modello e contenuto da definirsi con provvedimento del direttore dell’AdE da emanare entro il 31.05.2022) con indicazione:

- del periodo o periodi d’imposta di maturazione del credito R&S;
- dell’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- “*degli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e spese ammissibili*”.

Le modalità e i termini di riversamento del credito R&S indebitamente compensato sono così sintetizzabili:

- **in unica soluzione entro il 16.12.2022**;
- **in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16.12 del 2022, 2023 e 2024**, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal 17.12.2022 e, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni pari al 30% oltre interessi *ex articolo 20 D.P.R. 602/1973* decorrenti dal 17.12.2022.

Importante precisazione è che **il riversamento del credito R&S non può avvenire mediante compensazione** di crediti d’imposta *ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997*.

Il perfezionamento della procedura, che si verifica col pagamento integrale dell’importo comunicato all’AdE, produce una conseguenza di grande rilevanza per gli imprenditori: **la non punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti d’imposta superiori a 50.000 euro l’anno** *ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000*.

Non resta ora che **attendere il testo definitivo del Decreto Fiscale** destinato ad approdare in Gazzetta Ufficiale.